

Audizione di rappresentanti del CNCU sulla proposta di legge C. 2104

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e per contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

**Camera dei Deputati
VI Commissione Finanze**

Contributo di Altroconsumo

7 aprile 2021

Altroconsumo, associazione a tutela dei consumatori, membro del CNCU presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ringraziando per l'audizione in oggetto, intende sottoporre a codesta rispettabile Commissione le seguenti considerazioni in merito a AC.2104: *“Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e per contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo”*.

- **Art 1 “Valutazione della soddisfazione del cliente”:**

Altroconsumo da sempre si occupa della soddisfazione del consumatore in tutti settori, compreso quello assicurativo, attraverso le indagini statistiche e mystery shopping, dunque condividiamo pienamente lo scopo dell'articolo di monitorare e valorizzare la soddisfazione del cliente nel settore rca, ma ne riscontriamo alcune criticità nelle modalità.

Il questionario che si dovrebbe sottoporre alla clientela, infatti, potrebbe non essere pienamente efficace in quanto viene fatto al momento dell'eventuale rinnovo presso la stessa compagnia/agenzia e dunque potrebbe comportare delle risposte poco attendibili.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori
Via Valassina 22, 20159 Milano
Tel +39 02 69 615 00
Fax +39 02 66 8902 88
www.altroconsumo.it
C.F. 97010850150

Al comma 2 dell'art 1, chiediamo che venga consultato dal Ministero dello Sviluppo Economico oltre che l'IVASS anche il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, CNCU, e proponiamo la seguente modifica:

Aggiungere dopo la parola : (IVASS) la seguente frase: "...e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative".

- **Art.2 "Definizione della garanzia di base"**

Riteniamo che sia da **cassare** in quanto o superato dai DM sul contratto base rc auto che entrerà in vigore a fine aprile, introdotto dal Decreto Legge n.179 del 2012 e definito dal Decreto n. 54 del 2020 emanato dal MISE.

- **Art.3 "Contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo"**

L'evasione dell'obbligo assicurativo impatta ampiamente e negativamente sul settore assicurativo. Chi evade danneggia sempre la collettività e in particolare, pur senza pagare alcun premio, contribuisce ugualmente al monte-sinistri cui il sistema deve fare fronte con un danno anche economico per i cittadini regolarmente assicurati.

L'art.3, però, parte dall'assunto che la differenza tra veicoli immatricolati e quelli assicurati misuri di per sé la portata del fenomeno dell'evasione assicurativa, ma parte dei veicoli immatricolati potrebbero essere legittimamente non coperti da assicurazione.

A nostro avviso sarebbe più efficace un intervento che omologhi tutti i dispositivi di lettura della targa, (autovelox, telepass, ZTL, tutor), per poter rilevare la violazione dell'obbligo assicurativo. Tale Decreto di omologazione, inoltre, è atteso da anni. Dopo l'omologazione si potrebbe prevedere un sistema che funzioni come quello di contrasto alle frodi con un archivio integrato.

All'Archivio integrato andrebbe, inoltre, assegnato l'ulteriore obiettivo di coordinare e realizzare i collegamenti fra le banche dati che memorizzano le sanzioni per guida senza assicurazione effettuate rispettivamente dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, e dalle altre forze di Polizia previste dal Codice della Strada in modo che siano in collegamento.

- Infine, cogliamo l'occasione dell'audizione per sottoporre il tema **della rc auto familiare e la questione dei 5 anni senza sinistri.**

Per quanto riguarda la classe di merito più favorevole in caso di rinnovo della polizza, è specificato che è possibile *“in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio”*: questo passaggio a nostro avviso andrebbe chiarito perché alcune compagnie si stanno orientando su un'interpretazione più restrittiva e abbiamo ricevuto richieste di delucidazioni in merito.

Si considerano, infatti, “senza sinistri” solo gli attestati di rischio completi e non riportanti le diciture “n.a.” e “n.d.”: in questo modo, chi ha un veicolo assicurato ad esempio tre anni e volesse portare la classe di merito anche su un altro veicolo di tipologia diversa, non potrebbe farlo perché l'attestato di merito è relativo a un numero inferiore di anni.

A nostro avviso tale interpretazione è molto penalizzante per gli assicurati visto che anche in caso di un rapporto assicurativo inferiore ai 5 anni è possibile avere un attestato di rischio in cui non risultano sinistri.

Su questo tema l'atteggiamento diffuso presso le imprese è volto a considerare la previsione dell'attestato di rischio esente da sinistri come una condizione che osta al riconoscimento del beneficio ogniqualvolta non vi sia la disponibilità di un attestato completo relativo ad almeno 5 anni senza sinistri e riferito al veicolo “beneficiario”.

Ci risulta, inoltre, che anche l'IVASS, alla quale avevamo sottoposto tale istanza, riceva numerose segnalazioni da parte di consumatori ai quali le imprese rifiutano l'applicazione del beneficio per veicoli di diversa categoria in assenza di attestato con

5 anni senza sinistri. Riteniamo che tale aspetto è uno dei maggiormente critici rispetto alla piena applicazione dei benefici di legge e al compiuto perseguimento delle finalità di tutela che il legislatore si proponeva con l'emanazione della norma in questione. La stessa IVASS – che ovviamente non può sostituirsi al legislatore fornendo interpretazioni autentiche delle norme - ha rappresentato in varie occasioni al MISE, l'esigenza di promuovere interventi/iniziative idonei a superare l'attuale quadro di incertezza, evidenziando l'esigenza di un chiarimento interpretativo di una disposizione legislativa che renda palese l'intento della novella, orientata a favore del consumatore/assicurato.

Per informazioni:

Silvia Castronovi 02 66890470 cell. 39 335 375326
Public Affairs Department pr@altroconsumo.it